



COMUNE DI IGLESIAS

SERVIZI DEMOGRAFICI

REGOLAMENTO

***Sul funzionamento dei Comitati di
Frazione, Quartiere e Case sparse (Regioni e Località)***

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2019

INDICE

CAPO I	3
Articolo 1 - Principi ispiratori	3
Articolo 2 - Zonizzazione	3
Articolo 3 - Funzioni Principali	4
CAPO II	5
Articolo 4 - Organi del Comitato di Quartiere	5
Articolo 5 - L'Assemblea degli abitanti del quartiere	5
Articolo 6 - Il Consiglio del Comitato di Quartiere	6
Articolo 7 - Il Presidente	6
Articolo 8 - Funzioni del Presidente	6
Articolo 9 - Durata in carica del Presidente	6
Articolo 10 - Revoca del Presidente	7
Articolo 11 - Il Vice Presidente	7
Articolo 12 - Il Segretario	7
Articolo 13 - Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere	8
Articolo 14 - La prima seduta della Conferenza dei Presidenti	8
CAPO III	8
Articolo 15 - Composizione del Comitato di Quartiere	8
Articolo 16 - Candidature e formazione delle liste	9
Articolo 17 - Modalità di voto	9
Articolo 18 - Durata in carica	10
CAPO IV	10
Articolo 19 - Prima seduta del Comitato di Quartiere	10
Articolo 20 - Convocazione delle sedute del Comitato di Quartiere	11
Articolo 21 - Processi verbali	11
CAPO V	11
Articolo 22 - Cause di cessazione dalla carica di Consigliere	11
Articolo 23 - Decadenza dalla carica	11
Articolo 24 - Rinnovo parziale del Comitato di Quartiere	12
CAPO VI	12
Articolo 25 - Decadenza e scioglimento	12
CAPO VII	13
Articolo 26 - Funzione propositiva	13
Articolo 27 - Funzioni di partecipazione	13
Articolo 28 - Funzioni consultive	14
Articolo 29 - Informazione preventiva	14
Articolo 30 - Assistenza tecnica ed amministrativa dell'esercizio delle funzioni consultive	14
CAPO VIII	15
Articolo 31 - Trattazione degli argomenti - Numero legale	15
Articolo 32 - Appello nominale	15
Articolo 33 - Diserzione e rinvio delle sedute	15
Articolo 34 - Svolgimento delle sedute	15
Articolo 35 - La sala delle adunanze	15
CAPO IX	16
Articolo 36 - Documenti e informazioni - Modalità per ottenerli	16
CAPO X	16
Articolo 37 - Revoca regolamento di quartiere	16
Articolo 38 - Norme di rinvio	16
Articolo 39 - Pubblicizzazione.....	16

CAPO I

CHI SONO E COME FUNZIONANO I COMITATI DI QUARTIERE

Articolo 1 - Principi ispiratori

1. Il Comune di Iglesias, al fine di realizzare i principi del decentramento e della partecipazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto Comunale, promuove per i Quartieri cittadini, così come individuate nell'ambito del territorio, la formazione dei Comitati di Quartiere, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 9 dello Statuto Comunale.
2. Il Comune di Iglesias viene articolato in Comitati di Quartiere quali organismi di decentramento, di partecipazione e di consultazione.
3. I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, di partecipazione democratica senza personalità giuridica. Sono espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere. Rappresentano le esigenze della propria popolazione nell'ambito dell'unità del Comune, si occupano della salvaguardia dei diritti di un determinato territorio, collaborano con l'Amministrazione Comunale svolgendo un ruolo propositivo, con fini socio – culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi e bisogni collettivi e per il bene comune del Quartiere.
4. Il conseguimento delle finalità del presente Regolamento è perseguito dall'Amministrazione e dai Quartieri attraverso il più ampio coordinamento dell'azione amministrativa assicurato dal Sindaco, dalla Giunta e dal Comitati di Quartiere.

Articolo 2 – Zonizzazione

Il territorio del Comune di Iglesias è ripartito nei seguenti ambiti territoriali, comprensivo delle frazioni e delle Case Sparse (regioni località) e il numero degli abitanti, è aggiornato alla data del 31 ottobre 2018:

TIPO	TOPONIMO	N. ABITANTI
<input type="checkbox"/> FRAZIONE	NEBIDA – MASUA	852
<input type="checkbox"/> FRAZIONE	SAN BENEDETTO - MALACALZETTA.....	178
<input type="checkbox"/> FRAZIONE	BINDUA - SAN GIOV. MINIERA – MONTE AGRUXIAU.....	538
<input type="checkbox"/> FRAZIONE	CORONGIU (MEDAU MANNU E RIU ANGUIDDAS) – TANI' – BAREGA.....	124

TIPO	TOPONIMO	N. ABITANTI
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	SERRA PERDOSA	4.331
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	MONTEPONI – PALMARI – CASE OPERAIE – VERGINE MARIA.....	3.772
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	COL DI LANA.....	3.116
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	CAMPO ROMANO – SA PERDERA	1.007
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	CENTRO STORICO.....	2.588
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	FUNTANA MARZU – SU PARDU – MONTEFIGU.....	976
<input type="checkbox"/> QUARTIERE	CENTRO – SANT’ANTONIO	6.436

TIPO	TOPONIMO	N. ABITANTI
<input type="checkbox"/> CASE SPARSE	REGIONI – LOCALITA’.....	2.590

Articolo 3 - Funzioni Principali

1. I Comitati di Quartiere si prefiggono di migliorare le condizioni di vita nel Quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e costituiscono l’organismo democratico al fine di:

- a) promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
- b) elaborare proposte programmatiche da discutere con l’Amministrazione Comunale;
- c) individuare e ricercare proposte di soluzione rispetto alle problematiche e alle esigenze del Quartiere e delle persone ivi residenti;
- d) accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione con le scelte e il funzionamento dell’Amministrazione Comunale;
- e) diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità della città di Iglesias.

2. Per perseguire la finalità di cui al presente Regolamento, i Comitati di Quartiere possono:

- a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di Quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del Quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;

- c) proporre studi e ricerche per la conoscenza del Quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;*
- d) sottoporre all' Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel Quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel Quartiere;*
- e) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere;*
- f) esprimere pareri richiesti dalla Amministrazione Comunale;*
- g) segnalare con cadenza annuale, all'interno della relazione sulla situazione del Quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio ogni anno entro il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;*
- h) utilizzare spazi e/o strutture di Quartiere.*

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

Articolo 4 - Organi del Comitato di Quartiere

1. Sono organi del Comitato di Quartiere:
 - a) l'Assemblea degli abitanti del Quartiere
 - b) il Consiglio del Comitato di Quartiere
 - c) il Presidente del Comitato di Quartiere
 - d) il Vicepresidente
 - e) il Segretario

Articolo 5 - L'Assemblea degli abitanti del Quartiere

1. L'Assemblea degli abitanti del Quartiere è costituita da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune aventi la residenza negli ambiti territoriali così come definiti dal presente Regolamento. Al fine di nominare il Comitato di Quartiere, il Sindaco convoca la prima seduta dell'Assemblea, entro **180 giorni** successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, assicurando idonee forme di pubblicizzazione della convocazione.
2. Alla prima riunione dell'Assemblea interviene di diritto il Sindaco o l'Assessore competente o un loro delegato, il quale stabilisce il giorno e gli orari delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio del Comitato di Quartiere, previa consultazione dei componenti l'Assemblea.

3. Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea, è affiancato da un dipendente dell'ufficio elettorale, da lui designato, con funzioni di Segretario verbalizzante.
4. Il Sindaco, entro **60 giorni** dalla prima convocazione dell'Assemblea, stabilisce la data per le elezioni del Consiglio del Comitato di Quartiere.

Articolo 6 - Il Consiglio del Comitato di Quartiere

1. Il Consiglio del Comitato di Quartiere è un organo collegiale composto da 3, 5 o 7 componenti determinati secondo quanto stabilito all'art. 15 ed eletti democraticamente dall'Assemblea di Quartiere secondo quanto riportato agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio del Comitato di Quartiere si occupa di individuare gli obiettivi e la definizione delle funzioni di sviluppo del quartiere, realizzando quanto enunciato al Capo VII del presente regolamento, e rappresenta la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere, facendo sintesi dei bisogni e delle esigenze del Quartiere stesso.

Articolo 7 - Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere è eletto nella prima seduta del Consiglio del Comitato di Quartiere, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri di Comitato eletti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di consensi nella seconda votazione: risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. A parità di voti è nominato il più giovane d'età.
2. L'elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla data successiva in cui la carica si sia resa vacante. La deliberazione di nomina viene trasmessa al Sindaco.
3. Qualora il Comitato di Quartiere non riesca ad eleggere il Presidente nel termine fissato, il Sindaco lo nomina d'ufficio (tra i componenti eletti nel Consiglio del Comitato di Quartiere).

Articolo 8 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) Rappresenta il Quartiere (inteso come frazione, quartiere o regione);
 - b) Convoca e presiede il Consiglio del Comitato di Quartiere;
 - c) Fissa l'ordine del giorno delle sedute;
 - d) Tutela le competenze dei Consiglieri di Comitato e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
 - e) Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dal Consiglio del Comitato.

Articolo 9 - Durata in carica del Presidente

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere resta in carica quanto il Comitato stesso.
2. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, revoca o decesso ed è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, gli stessi sono sostituiti dal Consigliere Anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero di voti, fino all'elezione del nuovo Presidente. In caso di mancata rielezione del Presidente entro 30 giorni dalla cessazione, provvede il Sindaco d'ufficio.

Articolo 10 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere può essere revocato dal Consiglio di Comitato di Quartiere, con voto segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati sulla base di una mozione di sfiducia proposta da almeno due Consiglieri nei Consigli di Comitato con tre membri, da almeno tre Consiglieri nei Consigli di Comitato formati da cinque unità e da almeno 4 Consiglieri nei Consigli di Comitato formati da sette unità. La mozione deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente.
2. La mozione viene posta in discussione nel primo Consiglio utile e nel rispetto dei termini di presentazione.
3. L'approvazione comporta la proclamazione del nuovo Presidente.

Articolo 11 - Il Vice Presidente

1. In caso di assenza del Presidente del Comitato le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La nomina avviene dopo l'elezione del Presidente e la carica è assegnata al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quelli riportati dal Presidente. In caso di parità di voti è nominato il più giovane d'età.
2. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero di voti.

Articolo 12 - il Segretario

1. Il Segretario del Comitato di Quartiere viene nominato nella prima riunione successiva alle elezioni amministrative. Provvede a verbalizzare le riunioni e a conservare la documentazione inerente i lavori del Comitato.
2. Il Segretario uscente è tenuto a consegnare al nuovo Segretario, nominato a seguito di nuove elezioni del Comitato, tutta la documentazione della quale è in possesso. Della

consegna di detta documentazione dovrà essere redatto un verbale, controfirmato dal segretario uscente e il nuovo, e dovrà essere inviato (in copia) al Sindaco e all'Assessore delegato.

Articolo 13 - Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere

1. Per il miglior coordinamento delle attività e delle iniziative dei Comitati di Quartiere è istituita la Conferenza dei Comitati di Quartiere, che si riunisce periodicamente ed è convocata dal Presidente di turno, individuato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.
2. Il Sindaco per particolari esigenze può convocare i presidenti dei Comitati di Quartiere, può altresì convocare in unica seduta tutti i componenti dei Comitati.

Articolo 14 - La prima seduta della Conferenza dei Presidenti

1. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente. In tale seduta è nominato, con voto palese, il primo Presidente di turno.
2. La Conferenza è presieduta a rotazione da uno dei Presidenti di Comitati di Quartiere che si avvicendano secondo un turno quadrimestrale a partire da quella con il maggior numero di abitanti (per prima) fino a quella con meno cittadini (per ultima). Il Sindaco può chiedere la convocazione della Conferenza dei Presidenti.

CAPO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO DI QUARTIERE

Articolo 15 - Composizione del Consiglio del Comitato di Quartiere

1. Le elezioni dei Comitati di Quartiere hanno luogo successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Ogni Consiglio del Comitato di Quartiere, in relazione alla popolazione legale del territorio di riferimento è composto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, così come segue:
 - di 3 membri nelle Frazioni/Quartieri con popolazione inferiore ai 500 abitanti;
 - di 5 membri nelle Frazioni/Quartieri con popolazione compresa tra 500 e 2.500 abitanti;
 - di 7 membri nelle Frazioni/Quartieri con popolazione superiore ai 2.500 abitanti;
3. I Quartieri (Regioni e frazioni) che sono composti da più agglomerati devono avere nel Comitato di Quartiere almeno un rappresentante di ciascun agglomerato consistente.

4. L'elezione dei componenti il Consiglio del Comitato di Quartiere avviene con votazione segreta su un'unica lista nominale.
5. Ciascun cittadino può formulare una sola preferenza.
6. Risultano eletti coloro che ottengono un numero di voti maggiore di zero, e nell'ordine il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti viene nominato il più giovane d'età.
7. L'elezione verrà ritenuta valida nel caso in cui abbiano partecipato alle operazioni di voto almeno il **10%** (dieci per cento) degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali del Comune di Iglesias.

Articolo 16 - Candidature e formazione delle liste

1. La lista dei candidati è unica per ogni singolo Comitato di Quartiere da eleggere.
2. Nel caso di elezione completa dei Consiglieri del Comitato è composta da almeno 7 candidati nei quartieri nei quali sono previsti 7 consiglieri, 5 candidati nei quartieri nei quali sono previsti 5 consiglieri e da almeno 3 candidati nei quartieri nei quali sono previsti 3 consiglieri.
3. Nel caso di rinnovo parziale dei Consiglieri del Comitato, secondo quanto disposto all'art. 24, è composta da almeno 4 candidati nei Quartieri nei quali sono previsti 7 Consiglieri, da almeno 3 candidati nei Quartieri nei quali sono previsti 5 Consiglieri e da almeno 2 candidati nei Quartieri nei quali sono previsti 3 Consiglieri.
4. Ogni persona residente nel Quartiere, se maggiorenne, si può candidare per il Quartiere di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione.
5. Nella presentazione delle candidature si raccomanda il rispetto delle pari opportunità sancito dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale.
6. Il Sindaco indice la consultazione entro i 60 giorni antecedente il voto, dando alla notizia la massima diffusione.
7. Il decreto con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
8. Qualora, da un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto ai commi 2 e 3, non si procede ad elezione.
9. Nel caso di elezione incompleta dei Consiglieri del Comitato il Sindaco indice una seconda consultazione entro i successivi **90 giorni**, dando alla notizia la massima diffusione.
10. Qualora, da un Quartiere se anche per la seconda chiamata vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel Quartiere sino alla fine del mandato amministrativo del Sindaco. Il Sindaco può in tal caso nominare un rappresentante di quartiere tra coloro posseggono i requisiti per essere candidati.

Articolo 17 - Modalità di voto

1. Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere (frazione o regione) che abbiano compiuto diciotto anni.
2. Le schede elettorali sono predisposte dagli uffici elettorali Comunali e contengono l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore potrà esprimere una sola preferenza con voto segreto.
4. Ciascun seggio elettorale è composto da tre componenti: Il Sindaco o un suo delegato in qualità di presidente e due scrutatori da lui nominati.
5. L'incarico di scrutatore o di presidente è a titolo gratuito.
6. L'incarico di scrutatore può essere svolto dai residenti nel Quartiere che abbiano compiuto la maggiore età.
7. L'Amministrazione svolgerà un ruolo di coordinamento e controllo delle attività di elezione e scrutinio attraverso uno o più dipendenti comunali incaricati.
8. I candidati, di qualsiasi Quartiere, non possono essere nominati scrutatori o presidenti di seggio.
9. Le elezioni si potranno svolgere, anche la domenica, all'interno di una fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 19.00, con l'apertura del seggio per almeno 5 ore consecutive.
10. Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, a cui possono assistere i candidati e il pubblico.
11. Le operazioni di voto vengono elaborate e definite dall'Ufficio elettorale Comunale.
12. Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti.

Articolo 18 - Durata in carica

1. Il Comitato di Quartiere resta in carica fino alla fine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

CAPO IV

PRIMA SEDUTA DEL COMITATO – CONVALIDA DEGLI ELETTI

Articolo 19 - Prima seduta del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere tiene la sua prima seduta entro venti giorni successivi alle elezioni. La convocazione della prima seduta è disposta dal Consigliere Anziano, cioè colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e nel caso di più Consiglieri a parità di voti il Consigliere

più anziano d'età, almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di mancata convocazione, entro i termini previsti, provvede il Sindaco o l'Assessore competente.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente. Nella prima seduta il Comitato nomina solo ed esclusivamente il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.
3. A seguito della prima seduta il Presidente del Comitato di Quartiere invia copia del verbale al Sindaco e all'Assessore delegato.

Articolo 20 - Convocazione delle sedute del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere è convocato dal Presidente mediante avviso scritto (e-mail o altro mezzo) facente riferimento agli argomenti da trattare, da farsi pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza o di argomenti aggiuntivi, il termine è ridotto a due giorni.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso anche al Sindaco e all'Assessore competente.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato qualora lo richieda il Sindaco o l'Assessore competente ovvero ne facciano istanza scritta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri; la seduta dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Alle sedute deve essere data adeguata pubblicità.
4. Per trattare problemi o questioni comuni di particolare rilevanza possono tenersi riunioni congiunte di due o più Comitati di Quartiere. La convocazione è fatta congiuntamente dai Presidenti dei Comitati di Quartiere interessati. Delle riunioni deve redigersi apposito verbale congiunto.
5. Le sedute dei Comitati di Quartiere sono pubbliche.
6. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono intervenire e prendere la parola in tutte le sedute del Comitato di Quartiere, senza diritto di voto.

Articolo 21 - Processi verbali

1. Di ogni riunione del Comitato di Quartiere è redatto un sintetico verbale a cura del Segretario. Copia dei verbali è trasmessa al Sindaco e all'Assessore competente.

CAPO V

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA

Articolo 22 - Cause di cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri dei Comitati di Quartiere cessano dalla carica per le stesse cause previste e disciplinate per la cessazione della carica da Consigliere Comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente al Presidente o al Segretario del Comitato. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Articolo 23 - Decadenza dalla carica

1. Decade dalla carica il Consigliere di Comitato di quartiere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. In questo caso il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi membro del Comitato di Quartiere.
2. La proposta di decadenza di cui al comma precedente deve essere, in tutti i casi, notificata all'interessato, con richiesta di deduzioni, ed il Comitato di Quartiere non può pronunziarsi se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica.

Articolo 24 - Rinnovo parziale del Comitato di Quartiere

1. Il Consigliere cessato dalla carica viene sostituito dal primo dei candidati non eletti tra coloro che hanno ottenuto un numero di voti maggiore di zero.
2. Il Comitato di Quartiere procede alla surroga dei Consiglieri cessati dalla carica, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva alla cessazione dalla carica.
3. Dell'avvenuta surroga del Consigliere cessato viene data immediata comunicazione al Sindaco.
4. Nel caso non siano presenti soggetti non eletti e siano esauriti i surroganti, si procederà alla nomina dei nuovi consiglieri con nuova elezione parziale del Comitato di Quartiere secondo le modalità di cui agli artt. 15, 16 e 17.
5. Qualora, vengano depositate un numero di candidature inferiore al minimo prescritto all'art. 16 comma 2, non si procede ad elezioni parziale del Comitato e alla surroga dei consiglieri in quel Quartiere.
6. Nel caso in cui il numero dei componenti rimasti in carica sia inferiore al 50 % (1 nel caso di Comitati con 3 componenti, 2 nel caso di Comitati con 5 componenti e 3 nel caso di Comitati con 7 componenti), non si potrà procedere alla surroga dei Consiglieri, il Comitato di Quartiere è da intendersi sciolto e si procederà al rinnovo completo di tutti i componenti, con elezione di un nuovo Comitato di Quartiere, con le modalità di cui agli artt. 15, 16 e 17.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Articolo 25 - Decadenza e scioglimento

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del presente regolamento, il Comitato di Quartiere viene sciolto con provvedimento della Giunta Comunale, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.
2. Fino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi, il Sindaco deve nominare un rappresentante del Quartiere tra coloro posseggono i requisiti per essere candidati.

CAPO VII

FUNZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE

Articolo 26 - Funzione propositiva

1. I Comitati di Quartiere entro il 31 marzo di ogni anno fanno pervenire al Sindaco e alla Giunta apposite relazioni che contengono una valutazione delle attività da loro svolte nell'anno precedente oltre che indirizzi per l'organizzazione delle attività dell'anno in corso.
2. I Comitati di Quartiere entro il 30 giugno di ogni anno fanno pervenire alla Giunta e al Sindaco la proposta di iniziative di particolare interesse per la comunità di Quartiere.
3. Nelle sedute indicate al comma precedente non si dà luogo ad alcuna votazione sul merito delle proposte. Le proposte sono trasmesse al Sindaco e alla Giunta per le valutazioni di merito e di raccordo con la programmazione annuale all'atto della elaborazione del bilancio di previsione che potrà contenere apposito stanziamento di risorse da destinare alle attività di decentramento poste in essere dai Comitati di Quartiere.

Articolo 27 - Funzioni di partecipazione

1. Il "Comitato di Quartiere" può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il Quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti da tutti i "Consiglieri di Quartiere" e dovranno essere indirizzati al Sindaco, e all'Assessore competente.
2. I Comitati di Quartiere esercitano, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, funzioni di consultazione e partecipazione, può esprimere pareri su richiesta del Sindaco, su argomenti di interesse specifico quali:
 - a. interventi di manutenzione straordinaria degli edifici Comunali e degli impianti sportivi di Quartiere;
 - b. localizzazione di plessi scolastici, di attrezzature sociali, di centri di aggregazione o di altre attività sociali, di mercati rionali, di immobili Comunali, di uffici pubblici;
 - c. opere pubbliche in genere il tutto nel territorio del Quartiere.

3. La richiesta dei pareri viene indirizzata al Presidente del Comitato con lettera corredata, ove occorra, copia della documentazione costituente la pratica ovvero degli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio.
4. I pareri da esprimersi con verbale del Comitato di Quartiere, devono essere depositati anche per estratto contenente il dispositivo o mediante comunicazione scritta, presso la Segreteria del Comune entro il quindicesimo giorno dalla data della richiesta.
5. Il parere espresso dal Comitato non è vincolante ai fini del proseguo dei lavori dell'Amministrazione Comunale.
6. La deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, a seconda della rispettiva competenza, può contenere l'espressa menzione del parere.
7. Ove il Comitato di Quartiere non abbia fatto pervenire il parere nel termine stabilito, gli organi comunali possono comunque prescindere dal parere stesso
8. Il Sindaco, su richiesta motivata del Presidente del Comitato, può concedere una proroga non superiore ai dieci giorni per l'espressione del parere.

Articolo 28 - Funzioni consultive

1. Il Comitato di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta degli Organi Comunali, può esprimere pareri e formulare proposte su questioni riguardanti il Quartiere e che possano poi essere sottoposte all'attenzione del Consiglio o della Giunta Comunale.
2. Quando la richiesta è fatta dall'Amministrazione i pareri sono resi nei termini di volta in volta stabiliti dal Sindaco, Assessore competente o dalla Giunta, d'intesa con i Presidenti dei Comitati.
3. Il termine non può essere comunque inferiore ai 15 giorni.

Articolo 29 - Informazione preventiva

Periodicamente, a cura degli uffici competenti, è trasmesso a ciascun Comitato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale riguardanti i territori di rispettiva competenza. Il Segretario del Comitato ha il compito della loro custodia e della messa a disposizione del Presidente e Consiglieri del Comitato stesso.

Articolo 30 - Assistenza tecnica ed amministrativa dell'esercizio delle funzioni consultive

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere può richiedere al Sindaco e all'Assessore competente informazioni di carattere generale sulle questioni di interesse del Quartiere affinché gli stessi possano esprimere compiutamente i loro pareri.

2. L'assistenza tecnica e amministrativa non può dar luogo a forme di consulenza di tipo professionale o alla formulazione di pareri, bensì deve essere rivolta a fornire informazioni e notizie di carattere procedurale giuridico e tecnico che consentano ai Comitati di Quartiere di acquisire completi elementi di giudizio.

CAPO VIII

LE ADUNANZE

Articolo 31 - Trattazione degli argomenti - Numero legale

1. Il Comitato discute e delibera gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 2 Consiglieri nei quartieri con popolazione inferiore ai 500 abitanti, 3 Consiglieri nei quartieri con popolazione compresa tra i 500 e i 2500 abitanti e 4 Consiglieri nei quartieri con popolazione superiore ai 2500 abitanti.

Articolo 32 - Appello nominale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Segretario su richiesta del Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida a norma del presente regolamento.
2. Mancando il numero legale il Presidente può disporre che si faccia un secondo appello entro trenta minuti.

Articolo 33 - Diserzione e rinvio delle sedute

1. Trascorsa un'ora da quella stabilita per la convocazione della seduta senza che si sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, facendone constare in apposito verbale.
2. Per ogni seduta deve tenersi nota dei Consiglieri assenti e delle loro giustificazioni ai fini dell'applicazione, nei confronti degli assenti, dell'art. 23 del presente regolamento.
3. I Consiglieri assenti devono formulare giustificazione al Presidente il quale la farà risultare nel verbale.

Articolo 34 - Svolgimento delle sedute

Al Presidente spetta l'onere della disciplina delle adunanze, delle discussioni nonché quello di adottare ogni provvedimento atto a fare svolgere tutte le sedute liberamente, ordinatamente e democraticamente.

Articolo 35 - La sala delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sala messa a disposizione di volta in volta dal Sindaco o Assessore competente. La stessa può essere utilizzata solo ed esclusivamente dal Lunedì al venerdì. Tuttavia in casi particolari, quando manchi un'adeguata sala adeguata all'intervento del pubblico o per qualsiasi altra ragione anche contingente, il Presidente può disporre che le adunanze siano tenute in qualsiasi altro locale idoneo (aperto al pubblico).
2. Le sale Comunali date in dotazione ai Comitati di Quartiere per le adunanze dovranno essere tenute in ordine e lasciate al termine delle stesse in condizioni decorose, nel totale rispetto del regolamento Comunale che disciplina l'utilizzo delle sale Comunali.

CAPO IX

INFORMAZIONI E DOCUMENTI - ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO

Articolo 36 - Documenti e informazioni - Modalità per ottenerli

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, ha diritto di ottenere dal Comune copia degli atti, provvedimenti e deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché ogni informazione occorrente al Comitato di Quartiere, per lo svolgimento dei propri compiti.
2. I Consiglieri Comunali, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, possono formulare al Comitato richiesta di informazioni sulle attività svolte.

CAPO X

NORME FINALI

Articolo 37 – Revoca regolamento di quartiere

L'approvazione del presente regolamento revoca automaticamente il regolamento sul funzionamento dei Comitati di Quartiere approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 28 novembre 2011 e il regolamento per il funzionamento dei Comitati di Quartiere approvato con delibera di Giunta Comunale n.61 dell'11 marzo 2015.

Articolo 38 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Articolo 39 – Pubblicizzazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia.